

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

REP. n. 470

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA di UDINE

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ" (CUP C53D17000350002 - CIG 7742380E15).

L'Anno 2019 (duemiladiciannove) addì 5 (cinque) del mese di luglio nella Residenza Municipale di Povoletto, davanti a me, dott. Alfredo VAZZAZ, Segretario Comunale del Comune, a questo Atto autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

1) SERAFINI geom. Stefano, nato a Povoletto (Udine) il 02.03.1960, domiciliato presso la Residenza Municipale, che interviene, in esecuzione dell'art. 107, comma 3° lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, quale Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Povoletto (Cod. Fisc. 80002890301 - Part. I.V.A. 00331300301), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e che, nel contesto dell'Atto, verrà

chiamato per brevità anche “Comune” o “Stazione Appaltante”;

2) SCARSINI Ing. Mario, nato a UDINE il 29.07.1976, residente a Tolmezzo (UD), Via Valdolce n 6, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Amministratore Unico - Institore (nominato con Atto del Notaio Giulio TREMONTI Rep. Racc. 3729/2566 di data 26.07.2012) munito dei poteri di rappresentanza, dell'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Udine con il numero di R.E.A. UD-160430 in data 29.07.1982, Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 01095850309, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono personalmente certo, dopo aver dichiarato, di comune accordo, col mio consenso, di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta per Legge, convengono quanto segue

PREMESSO

1) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23.02.2017 si approvava il Progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto i “lavori di adeguamento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ed interventi di manutenzione straordinaria della viabilità in Comune di Povoletto”, redatto in data Febbraio 2017 a cura dell'Architetto Gerussi Emanuele dello Studio Tecnico Gerussi M. & Craighero A. S.a.s. con sede in Reana del Rojale (UD), Via Celio Nanino n. 129/22, per un importo totale, per la realizzazione dell'opera, pari ad €.300.000,00 (trecentomila/00) di cui €. 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00)per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per somme a

disposizione dell'Amministrazione;

2) che, per l'espletamento della gara d'Appalto di cui all'oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa della "Rete Regionale delle Stazioni Appaltanti", mediante procedura telematica con l'utilizzo del "Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia" (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 44/bis, comma 2, della L. R. n. 14/2002);

3) che, in base al "Verbale di gara" di data 07.02.2019, è risultato che l'"Offerta" più vantaggiosa, per questa Amministrazione comunale, è stata quella presentata dall'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 01095850309, indicante un ribasso del 13,52% (tredici virgola cinquantadue) in percentuale sul prezzo posto a base di gara, determinando un importo netto contrattuale di €. 204.049,54 (duecentoquattromilaquarantanove/54), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 6.076,44 (seimilasettantasei/44) ed al netto dell'I.V.A.;

4) che, con Determinazione n. 45 del 18.03.2019 del Responsabile Unico del Procedimento, venivano definitivamente affidati all'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), i lavori di cui all'oggetto;

5) che, in data 03.07.2019, il Direttore Tecnico dell'Impresa "SPIGA S.r.l." ed il Responsabile Unico del Procedimento, hanno sottoscritto il "Verbale di cantierabilità" da cui risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

6) che il Responsabile Unico del Procedimento ha eseguito tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente, accertando il possesso, da parte della Ditta

Affidataria, dei requisiti necessari per la stipula del presente Contratto ed ha proceduto, inoltre, all'acquisizione della documentazione di Legge;

7) che le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente Contratto, anche per le documentazioni non allegate ma richiamate "*per relationem*", dispensando l'Ufficiale rogante dalla lettura.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- Il Comune di Povoletto, come sopra rappresentato, conferisce all'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD) che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'Appalto relativo ai "lavori di adeguamento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della viabilità". L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli Atti da questo richiamati.

ART. 2- Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in €. 204.049,53 (duecentoquattromilaquarantanove/53), comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €. 6.07644 (seimilasettantasei/44) ed al netto dell'I.V.A. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che verrà determinata dal Direttore dei Lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che, eventualmente, saranno apportate al Progetto esecutivo.

ART. 3- Le parti danno atto dell'osservanza delle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della Legge n.136/2010 e s.m.i.. A tale scopo si stabilisce che i pagamenti saranno

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: Banca FriulAdria S.p.A. - Filiale di Tolmezzo (UD) - IBAN n. IT 04 F 05336 64320 000040108854, Prima Cassa Credito Cooperativo FVG filiale di Feletto Umberto (Ud) IBAN n. IT47D0863764301030000042096, Cassa di Risparmio del FVG filiale di Tolmezzo (Ud) IBAN n. IT05G0634064320100000005095, Banca di Cividale soc. coop. Filiale di Tolmezzo (Ud) IBAN n. IT06P0548464320065570423693, intestato all'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), come indicato sulla comunicazione di data 23.04.2019, fatta pervenire, da parte della Ditta interessata, alla Stazione Appaltante e registrata al Prot. con il n. 4847 in data 26.04.2019.

ART. 4- I pagamenti, di cui al presente Contratto, saranno effettuati (ai sensi dell'Art.4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.), con le modalità previste al "Capo.5-Disciplina Economica" del "Capitolato Speciale d'Appalto".

Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante e previo rilascio del "D.U.R.C." (documento unico di regolarità contributiva).

L'appaltatore sarà quindi tenuto a fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. L'ammontare delle ritenute effettuate sarà fatturato dall'appaltatore solo al momento del saldo.

ART. 5- Qualora una delle parti contraenti non adempia alle obbligazioni indicate al precedente art. 3 del presente Atto, inerente alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto. La parte

interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 6- L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del "Progetto definitivo/esecutivo" (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 23.02.2017), in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto.

I documenti indicati, base per la gara d'appalto, unitamente al Capitolato Generale d'Appalto ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., si intendono parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante avendo le stesse dichiarato di esserne a perfetta conoscenza e dispensando l'Ufficiale Rogante dalla lettura.

ART. 7- E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 8- Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

ART. 9- L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. n. 14 del 31.05.2002 (di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016) "Cauzione Fidejussoria definitiva" per una somma garantita pari ad €. 11.055,00 (undicimilatrentacinque/00), pari al 5,40% (cinque virgola quaranta) dell'importo netto di appalto (in base a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), mediante "Polizza Fidejussoria" definitiva

Nr.00060991008065 di data 10.04.2019, rilasciata dalla Compagnia "Società Cattolica di Assicurazione - Soc. coop.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 16. Detta cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tal caso, l’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

ART. 10- L’Affidatario (ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e come indicato all’art."7.3", "Capo.7-Cauzioni e Garanzie", del Capitolato Speciale d’Appalto), ha stipulato "Polizza di Assicurazione" n.00060993300219 in data 10.04.2019, a "copertura assicurativa per danni alle opere e per responsabilità civile terzi" con la Compagnia "Società Cattolica di Assicurazione - Soc. coop.", con sede legale in Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 16.

ART. 11- Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 12- L’Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. E’, altresì, obbligato a rispettare tutte le Norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’Affidatario è obbligato a rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lett. a) dell’art. 32 della L.R. n.14/2002, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente Contratto è subordinato

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'Impresa Affidataria, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Affidatario.

ART. 13- Le parti danno atto che l'Affidatario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 14- L'Affidatario ha depositato, presso la Stazione Appaltante (di cui a Prot. n. 4847 di data 26.04.2019), un proprio "Piano Operativo di Sicurezza", ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di coordinamento. L'Affidatario deve fornire tempestivamente, al Coordinatore della Sicurezza in sede esecutiva, gli aggiornamenti riguardo a dette documentazioni ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 15- A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidatario elegge domicilio presso il Palazzo Municipale in Povoletto (Udine).

ART. 16- Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 17- Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

ART. 18- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente Contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la Registrazione in

misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986, n.131. L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 19- L’Affidatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente Contratto. Le Parti rinviando, per quanto non compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

Art. 20- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Povoletto (deliberazione giunta n. 100 del 12 dicembre 2013) viene ora consegnato all'appaltatore che, tramite la sottoscrizione del contratto, ne fornisce ricevuta. Gli obblighi di condotta ivi previsti si applicano ai collaboratori/dipendenti della ditta ed il rapporto contrattuale si risolve nel caso in cui gli stessi violino tali obblighi, come disciplinato nel testo

Per le comunicazioni, le Parti, indicano i seguenti indirizzi Mail- pec:

– per l'Impresa "SPIGA S.r.l.": spigasrl@legalmail.it;

– per il Comune di Povoletto : protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it.

Ogni comunicazione si intende effettuata all'Impresa "SPIGA S.r.l." con Sede Legale in Via Paluzza n. 67, 33028 Tolmezzo (UD), o domicilio dichiarato in premessa, salvo apposita comunicazione scritta di mal funzionamento del sistema di ricevimento.

E richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto su numero otto facciate intere e parte della presente fin qui a video, dandone lettura alle parti (giusto art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913), le quali l'hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ai sensi dell'art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 25, co. 2 D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Per la Stazione Appaltante - Comune di Povoletto

il Responsabile dell'Area Tecnica:

SERAFINI geom. Stefano

Per l'Affidatario - Impresa "SPIGA S.r.l.":

l'Amministratore Unico:

SCARSINI Ing. Mario

II SEGRETARIO COMUNALE:

VAZZAZ dott. Alfredo